

DA LUGLIO ABOLITA LA SCHEDE CARBURANTE

Dal **primo luglio** prossimo, i soggetti I-VA che vorranno **dedurre il costo** (ai fini IIDD) e/o **detrarre l'imposta** (IVA), in tutto o in parte (avendone diritto), per l'acquisto di **carburanti** per autotrazione, dovranno documentare la spesa mediante **fattura** ed eseguire il **pagamento esclusivamente** tramite **carte di debito, di credito o prepagate**. In particolare, a partire dalla stessa data, gli esercenti di impianti stradali di distribuzione di carburante hanno l'**obbligo di emettere fattura elettronica**, a fronte di ogni **ri-fornimento**. I predetti **gestori** usufruiranno di un **credito d'imposta**, pari al 50% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate, da utilizzare in **compensazione**. Queste norme, adottate per contrastare le frodi IVA sui carburanti, sono previste dall'art. 1, comma 922, della legge di Bilancio 2018 (n. 295/1917).

<CONSAPEVOLEZZA> DEL REATO E FRODE FISCALE

Secondo la Cassazione (sentenza n. 1999 del 18.1.2018), il **consulente** concorre nel reato di **frode fiscale**, commessa dal proprio **cliente**, per il solo fatto di essere **<consapevole>** del delitto perpetrato, pur **non** essendone l'**ispiratore**. Ciò, anche se non ne ha tratto **alcun** concreto **profitto**. Nel caso di specie, alcune società, clienti del consulente, si **accollavano** il **debito tributario** di terzi ed **effettuavano**, attraverso la trasmissione telematica dei modelli F24, la **compensazione** con crediti fittizi. Si consideri che per tale reato, l'art. 13-bis, comma III, del D. Lgs. n. 74/2000, prevede l'**aumento** della pena della metà, se il reato è commesso dal concorrente **durante l'attività di consulenza fiscale**, svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario **<attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale>**.

DETRAZIONE IVA: CHIARIMENTI

Con la circolare n. 1/E/2018, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le regole secondo le quali sorge il **diritto di detrarre l'IVA** sugli **acquisti**. In particolare, quando la

fattura d'acquisto è **pervenuta** nel 2017 ed è relativa ad un'**operazione** compiuta nello **stesso anno**, il **termine** per la **de-trazione** è costituito dal 30 aprile 2018 (che coincide con quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale). A tal fine è opportuno, per le fatture (di cui sopra) che non sono state registrate entro dicembre 2017, istituire un apposito **<sezionale>** che consenta di **inserirle** nella dichiarazione IVA annuale 2018, per il 2017. Qualora, invece, una fattura d'acquisto 2017, per un'operazione compiuta nel 2017, **pervenga** al cessionario/committente **nel 2018**, quest'ultimo ha la possibilità di **detrarre l'imposta** fino a tutto il **30.4.2019** (termine di presentazione della dichiarazione IVA 2018).

DONAZIONE INDIRETTA: OPPORTUNO CITARLA IN ATTO

Come noto, qualora in un atto di **compravendita** a favore del **figlio**, i mezzi per l'acquisto siano **forniti** (a titolo di donazione) **dai genitori**, e tale circostanza sia **precisata in atto**, vige l'**alternatività** imposta di **registro/imposta di donazione** (la prima <assorbe> la seconda). Secondo la **Cassazione** (sentenza n. 13133 del 24.6.2016), l'**alternatività** si applica a condizione che ne sia fatta **menzione nell'atto**; a parere del Consiglio Nazionale del **Notariato** (circolare n. 29-2017/T) invece, tale requisito **non** è previsto **tassativamente** dalla legge (anche se è opportuno citare tale circostanza), ma può essere opposto **anche** con **altri mezzi di prova**.

<COUNTRY REPORTING>: ENTRO IL 9 FEBBRAIO

Per effetto del D.M. 23.2.2017, è fatto obbligo alle società italiane, **controllanti di società estere**, di inviare **entro** il prossimo **9 febbraio** una serie di informazioni concernenti il **Gruppo**. Il **<report>** è costituito da 3 tabelle, le cui istruzioni di compilazione sono reperibili nel **provvedimento** del Direttore delle Entrate del **28.11.2017** e nella Guida alla predisposizione del modello **<CBER>** (è questa la sigla che lo contraddistingue), reso disponibile dall'**OCSE** sul proprio sito. Il perimetro di rendicontazione comprende le sole entità appartenenti al Gruppo

che si consolidano integralmente o con il metodo del **pro-rata**, con **esclusione** delle entità che si consolidano col metodo del **patrimonio netto**, mentre sono da **inserire** le società **escluse** dal consolidato **per dimensioni** o per il **principio di rilevanza**. Il periodo di rendicontazione è l'esercizio contabile della casa madre.

RINVIO PER LA COMUNICAZIONE DATI FATTURE

E' stata annunciata dall'Agenzia delle Entrate la **proroga** della **<comunicazione dei dati delle fatture>** per il **secondo semestre 2017**, attualmente fissato per il prossimo 28 febbraio. Lo stesso adempimento, riguardo al **I semestre 2018** (per chi sceglierà la periodicità semestrale), è stabilito al **1° ottobre 2018**, mentre per il II, ci sarà tempo fino al 28.2.2019. Resta invece **confermato per il 28.2.2018** il termine per la **<comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA>** dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2017**. L'Agenzia ha altresì anticipato che, nel provvedimento di rinvio, in corso di emanazione, saranno recepite le **semplificazioni annunciate**, riguardo ai **dati delle fatture da indicare**, che saranno limitati a: - **partita IVA** dei soggetti coinvolti nelle operazioni, ovvero il **codice fiscale** per i **<privati>**; - **data e numero fattura**; - **base imponibile, aliquota IVA e imposta dovuta**; - **tipologia dell'operazione**, qualora **non** sia indicata l'**imposta**.

TRANSAZIONE E IMPOSTA DI REGISTRO

Qualora le parti di un processo civile si accordino **stragiudizialmente**, stipulando una **transazione**, ci si chiede se tale atto debba, o meno, essere sottoposto a **tassazione ai fini dell'imposta di registro**. La risposta è affermativa, in quanto l'art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al D. P.R. n. 131/1986 prevede l'assoggettamento di tale scrittura all'imposta citata, con **aliquota 3%**. Tuttavia, le scritture private **non autenticate**, indicate all'art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al citato D.P.R., tra cui **quella in parola**, possono essere assoggettate a **registrazione** solamente in **<caso d'uso>**. Nel caso di specie, quindi, se a seguito della transazione, **non** viene realizzato un **trasferimen-**

to immobiliare, né si producono altri effetti traslativi, ma le parti dispongono solamente un risarcimento in denaro a favore di una delle parti, la transazione può essere stipulata in forma di corrispondenza, con conseguente obbligo di registrazione solo in <caso d'uso>.

DIRITTO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA: INVARIATO PER IL 2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota n. 26505 del 16.1.2018, ha confermato per il 2018 la misura del diritto camerale annuale già previsto per il 2017. In particolare, per i soggetti iscritti nella <sezione ordinaria>, le imprese individuali dovranno corrispondere euro 100, più euro 20 per ogni unità locale, mentre tutte le altre imprese dovranno versare un importo variabile tra 100 e 20.000 euro, determinato per scaglioni di fatturato. Per questi ultimi soggetti, per ogni unità locale, dovrà essere corrisposto un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale, con un massimo di euro 100. Per i soggetti iscritti nella <sezione speciale>, il diritto dovuto ha la seguente entità: - società semplici non agricole 100 euro (unità locale 20 euro); - società semplici agricole 50 euro (unità locale 10 euro); - società tra avvocati (ex D. Lgs. n. 96/2001) 100 euro (unità locale 20 euro); - imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli) 44 euro (unità locale 8,80 euro). I soggetti iscritti al REA devono corrispondere un diritto annuale in misura fissa di 15 euro.

MODELLO IVA 2018: NOVITA'

Lo scorso 15 gennaio è stata pubblicata la versione definitiva del modello IVA 2018 (da inviare entro il prossimo 30 aprile) e relative istruzioni. Le novità più significative sono le seguenti: - possibilità di non compilare il quadro <VH> (liquidazioni periodiche) da parte di coloro che hanno correttamente trasmesso i dati relativi alle liquidazioni periodiche entro i termini di legge. In pratica questo quadro sarà compilato solo da coloro che intendono inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o inesatti, relativi alla comunicazione delle liquidazioni periodiche; - il credito IVA

emergente dalla dichiarazione potrà essere compensato (in modo <orizzontale>) a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa (fino a 5 mila euro, è possibile la compensazione <orizzontale> anche prima della presentazione della dichiarazione); - il termine di pagamento dell'imposta dovuta è il 16.3.2018, con possibilità di differimento fino al 2 luglio successivo con una maggiorazione dello 0,4% mensile (o frazione di mese); - al rigo <VO20> è offerta la possibilità alle imprese minori, che non vogliono aderire al <regime di cassa>, di optare, per almeno un triennio, per la contabilità ordinaria; - è stato introdotto il quadro <VM>, per l'indicazione dei versamenti eseguiti per la prima cessione interna delle auto provenienti dalla Comunità europea; - sono stati rinumerati diversi righe del quadro <VL>.

AGENTI: AUMENTATA DEDUCIBILITA' NOLEGGI AUTO

A partire dal 2017, la legge finanziaria dello scorso anno (Legge n. 232/2016) ha previsto per gli agenti un aumento della deducibilità dei costi di noleggio delle autovetture. Per l'acquisto, come noto, l'importo a cui si applica l'80% di deducibilità era, e rimane, 25.822,84 euro, mentre per il noleggio tale importo è passato da 3.615,20 a 5.164,57 euro (l'importo deducibile è quindi ora l'80% di quest'ultimo ammontare).

SPESE SANITARIE: INVIO ENTRO IL 31.1.2018 AL SISTEMA <TS>

I dati relativi alle spese sanitarie, sostenute da parte delle persone fisiche nell'anno 2017, devono essere trasmessi, salvo proroghe, entro il 31 gennaio prossimo al <Sistema tessera sanitaria> (c.d. Sistema <TS>), in modo da renderli disponibili, come oneri rilevanti ai fini della detrazione/deduzione IRPEF, nella dichiarazione precompilata 2018 (modelli 730 e Redditi PF). L'obbligo comunicativo in parola è a carico: - degli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed alle strutture indicate all'art. 3, comma III, del D. Lgs. n. 175/2014; - delle ulteriori categorie di soggetti operanti nell'ambito sanitario (quali, tra gli altri, le parafarmacie, gli i-

scritti agli Albi professionali degli psicologi, degli infermieri, ecc.); - delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Servizio sanitario nazionale (art. 1, comma 949, della Legge n. 208/2015).

MERCATO FINANZARIO

EURIBOR	25/01/18	18/01/18
3 mesi	-0,332	-0,333
6 mesi	-0,282	-0,279
1 anno	-0,194	-0,194
CAMBI	25/01/18	18/01/18
Euro - USD	1,241	-1,224
Euro - yen	135,12	136,07
SPREAD	25/01/18	18/01/18
Btp vs BUND 10 years	134,4	140,4

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- CROWDFUNDING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE <A.I.M.>
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.